

DOCUMENTO DIDATTICO E DI VALUTAZIONE

CAPO I – FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA

Art. 1 – Preparazione e autorizzazione di un corso per giudici di gara

- 1.1** Nella Regione dove si ravvisa la necessità, il Presidente del Comitato regionale, di concerto con il Responsabile Zonale dei Gdg territorialmente competenti, chiede, tramite la Federazione, l'autorizzazione alla Commissione Ufficiali di Gara ad organizzare un corso per giudici di gara interregionali.
- 1.2** La richiesta è inoltrata alla Segreteria Federale (gare@fitarco-italia.org) e, per conoscenza, alla Commissione Ufficiali di Gara.
- 1.3** La richiesta di cui al comma 1.2 deve contenere:
 - la sede;
 - il nominativo del referente organizzativo, che dovrà essere il Responsabile Zonale e il presidente del Comitato Regionale.
- 1.4** La CUG, dopo aver ricevuto i nominativi dei candidati, decide l'affiancamento da effettuarsi prima dello svolgimento del corso, in un arco di tempo di tre mesi, su 4 gare di almeno due tipologie diverse, ove possibile.
- 1.5** La CUG può decidere se autorizzare, o meno, il corso.
- 1.6** La CUG stilerà insieme al Responsabile Zonale:
 - a)** programma di svolgimento del corso;
 - b)** date di svolgimento, comprensiva della data d'esame;
 - c)** Invio dell'esito dell'esame in Federazione per la ratifica
- 1.7** Il costo del corso è interamente a carico del Comitato Regionale che lo organizza.
Nel caso il corso interessi più di un Comitato, il costo sarà suddiviso tra i Comitati in funzione del numero di partecipanti iscritti.
- 1.8** Il corso dovrà essere effettuato seguendo le linee guida fornite dalla CUG ed esclusivamente attraverso l'utilizzo di materiale messo a disposizione dalla stessa.
- 1.9** Il Presidente del Comitato Regionale, in collaborazione con la CUG, può indicare dei criteri preselettivi per l'accesso al corso, indicando anche il numero massimo di partecipanti che potranno essere ammessi al corso stesso.
- 1.10** Le spese di vitto, alloggio e gettone di presenza dei docenti sono sostenute, secondo i criteri stabiliti dalla comunicazione ufficiale FITARCO prot. 1617 del 27 ottobre 2021, dal Comitato Regionale, oppure dai Comitati in funzione di quanto riportato nel punto 1.7.

Art. 2 – Il responsabile organizzativo, i docenti e la commissione esaminatrice

- 2.1** Il Presidente regionale richiedente nomina il Responsabile Zonale, quale responsabile del corso, che si occuperà dell'organizzazione del corso in concerto con la Commissione Ufficiali di Gara. Nel caso della presenza di più Comitati, il responsabile del corso sarà il Responsabile Zonale del Comitato che ospita il corso.
- 2.2** Il responsabile organizzativo cura lo svolgimento del corso per Giudici di Gara in tutti i suoi aspetti ed è il referente della Commissione per esso.
In particolare deve:

- attenersi alle linee guida impartitegli dalla Commissione per lo svolgimento del corso.

2.3 La CUG dovrà adoperarsi per:

- a) verificare il possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento Ufficiali di Gara in capo a coloro che presentano domanda d'iscrizione al corso su modulo Fitarco;
- b) fornire il materiale didattico;
- c) essere presente nella commissione esaminatrice fornendo il test d'esame.

2.4 I docenti, ove possibile della stessa regione dove si svolge il corso, saranno nominati, se ritenuto necessario, dalla CUG.

2.5 I giudici, nominati per la docenza, dovranno avere almeno la qualifica di Gdg Nazionale e, possibilmente, avere una vasta esperienza nelle materie che andranno ad insegnare.

2.6 La commissione esaminatrice è composta dalla CUG, dal Responsabile Zonale e dai Gdg Nazionali Docenti che hanno preso parte al corso.

La Commissione Ufficiali di Gara svolgerà la funzione di presidente.

Art. 3 – Il corso

3.1 Le lezioni si svolgono in presenza:

- in quattro giornate e mezzo (minimo) per quanto riguarda la parte teorica;
- in una giornata di pratica su un campo possibilmente con gara in atto, svolta da un docente non designato a tale gara;
- in una giornata per esame scritto e orale.

Art. 4 – Esame

4.1 L'esame ha luogo in un'unica giornata e si compone di una parte scritta e di una orale.

4.2 Il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame sono definite dalla Commissione Ufficiali di Gara con propria decisione.

4.3 La parte scritta dell'esame si compone di un questionario di trenta domande (a risposte multiple) che sarà corretto dalla commissione esaminatrice.

4.4 La parte quarta si compone di un colloquio individuale con la commissione esaminatrice.

4.5 Della correzione e degli esami orali è redatto sommario verbale, nel quale sono inclusi gli esiti dei medesimi. Nel verbale è inoltre inclusa una lista dei candidati che hanno superato l'esame.

4.6 La commissione esaminatrice comunica la lista dei candidati, che hanno superato l'esame, alla Segreteria Federale (gare@fitarco-italia.org) per successiva presa d'atto.

Art. 5 – Il tirocinio

5.1 Qualora il candidato abbia superato l'esame, di cui all'articolo 4, dovrà effettuare un tirocinio, affiancando un altro Giudice di Gara in almeno quattro gare di calendario (minimo una per ogni specialità).

5.2 Qualora il tirocinio si svolga durante la stagione estiva, ove possibile, una gara dovrà essere di tipo Campagna e una di tipo 3D.

5.3 Se il tirocinio si svolge durante gare di calendario nazionale o comunque in gare in cui è richiesta la presenza di più di un Giudice di Gara, il candidato può essere designato come parte della giuria, a condizione che egli sia già stato iscritto nell'elenco di cui alla lettera A) del comma 2 dell'art. 42 del Regolamento Ufficiali di gara.

CAPO II – PERMANENZA E PROGRESSIONE

Art. 6 – Formazione permanente

- 6.1** La Commissione Ufficiali di Gara assicura la costante ed omogenea fornitura di materiale aggiornato per la formazione permanente dei giudici di gara. La formazione permanente dei giudici di gara sarà curata dai rispettivi Responsabili Zonali.
- 6.2** La Commissione Ufficiali di Gara assicura anche la formazione specifica di alcuni giudici di gara in specifiche aree regolamentari per fornire una migliore prestazione sui campi di gara.
- 6.3** Il Responsabile Zonale dovrà indire almeno tre riunioni zonali adibite alla formazione regionale.
- 6.4** I Giudici di Gara dovranno essere obbligatoriamente presenti alle riunioni regionali di appartenenza.
- 6.5** Il Responsabile Zonale dovrà comunicare alla Commissione Ufficiali di Gara le assenze alle riunioni, per eventuali provvedimenti.
- 6.6** Il Responsabile Zonale dovrà effettuare le designazioni omogeneamente e distribuite in egual misura tra i Gdg della propria regione.

Art. 7 – I casi studi

- 7.1** La Commissione Ufficiali di Gara comunica a tutti i giudici di gara, con cadenza quadrimestrale, due casi studio ai quali dev'essere data risposta scritta secondo le sue istruzioni.
- 7.2** Le risposte ai casi studio sono archiviate ad opera della Commissione e formano, unitamente a quanto scritto sulle schede di valutazione semestrale ed eventuali richiami o provvedimenti disciplinari, il cinquanta per cento della valutazione di permanenza o progressione di un giudice di gara.
- 7.3** La mancata risposta ai casi studio è considerata come una risposta totalmente insufficiente ai fini della valutazione.

Art. 8 – Valutazione di permanenza e progressione

- 8.1** La valutazione di permanenza e progressione è il mezzo attraverso il quale la Commissione Ufficiali di Gara individua i giudici di gara idonei a mantenere la qualifica in loro possesso e a progredire alla qualifica di nazionale.
I Giudici di Gara con qualifica Nazionale, ogni 2 anni, sono soggetti ad una valutazione per la permanenza a tale livello. La valutazione viene effettuata durante i Seminari, in occasione dei quali tutti i Giudici a livello nazionale devono essere presenti.
Per i casi eccezionali (impedimenti causati per motivi di lavoro e/o salute) non sarà previsto in modo automatico il recupero della valutazione. Sarà, infatti, decisione della Commissione/ Federazione prevederla. In caso affermativo dovrà essere effettuata entro, e non oltre, 1 mese dalla data di svolgimento del Seminario e sarà mantenuta la stessa data, in cui si era svolto, per la scadenza dei 2 anni.
Il Giudice di Gara che non si dovesse presentare al Seminario o al recupero, sarà retrocesso a Giudice Interregionale.
- 8.2** La valutazione di permanenza e progressione è effettuata in corrispondenza con il seminario giudici di gara e si compone di un test scritto, delle risposte fornite ai casi studio, delle schede di valutazione semestrale e da eventuali richiami o provvedimenti disciplinari che il giudice di gara ha ricevuto.
- 8.3** Il test scritto, volto a verificare le conoscenze regolamentari dei giudici di gara, valesolo parzialmente per la valutazione.

- 8.4** Il giudice di gara nazionale che non superi la valutazione di permanenza, viene retrocesso alla qualifica di giudice di gara interregionale.
Il giudice di gara interregionale che non supera la valutazione di permanenza, potrà essere sospeso dall'elenco fino alla successiva valutazione, dopo aver effettuato affiancamenti o corsi teorici col Responsabile Zonale.
- 8.5** Il giudice di gara interregionale, dopo due anni dall'inizio attività, potrà fare richiesta di effettuare il test per la valutazione di progressione.
- 8.5.1** L'esame sarà effettuato nell'anno durante il Seminario Giudici di gara o l'anno successivo suddiviso in tre zone: Nord- Centro- Sud in un'unica settimana definita dalla CUG. La zona sarà stabilita dalla CUG in base alle richieste pervenute.
- 8.5.2** Il giudice di gara interregionale, che superi la valutazione di progressione, è promosso alla qualifica di giudice di gara nazionale.
- 8.6** Non sono soggetti alla valutazione di permanenza e progressione i giudici di gara che:
a) abbiano acquisito la qualifica nazionale o interregionale da meno di due anni al momento del test scritto;
b) siano in possesso della qualifica di giudice di gara continentale o internazionale al momento del test scritto.
- 8.7** I contenuti e le modalità di superamento della valutazione di permanenza e progressione sono stabiliti dalla Commissione Ufficiali di Gara.
- 8.8** Al termine di ogni valutazione di permanenza e di progressione, la Commissione Ufficiali di Gara redige verbale, contenente i risultati della medesima, che viene inoltrato alla FITARCO per l'approvazione da parte del Consiglio federale e le relative variazioni negli elenchi.

CAPO III – I DIRETTORI DEI TIRI

Art. 9 – Corsi per direttori dei tiri

- 9.1** I corsi per nuovi Direttori dei Tiri si effettueranno esclusivamente ogni 2 anni, da ottobre a novembre. I corsi per nuovi Direttori dei Tiri si effettueranno insieme al corso di aggiornamento per DDT già in attività, ma dovranno comprendere una valutazione con test finale.
Il Direttore dei Tiri rimarrà in attività solo se dirigerà, minimo, due gare entro il secondo anno, ma prima del corso d'aggiornamento.
Il Direttore dei Tiri in attività, alla scadenza dei 2 anni, dovrà partecipare obbligatoriamente al corso di aggiornamento, che si potrà svolgere in Webinar, fornendo all'atto d'iscrizione le indicazioni delle gare dirette, e rimarrà in attività altri 2 anni, durante i quali dovrà dirigere minimo altre due gare.
Al termine degli ulteriori 2 anni (totali 4 anni) dovrà partecipare obbligatoriamente al corso di aggiornamento, in presenza, per effettuare il test finale, fornendo all'atto d'iscrizione le indicazioni delle gare dirette.
I Direttori dei Tiri in attività, alla scadenza dei 4 anni, dovranno partecipare al corso di aggiornamento e valutazione con test per il mantenimento di tale qualifica.
- 9.2** I corsi per l'acquisizione della qualifica di direttore dei tiri sono svolti sotto la supervisione del Responsabile Zonale territorialmente competente e da un giudice di gara con la qualifica almeno nazionale in collaborazione con il competente comitato regionale FITARCO.
Il Responsabile Zonale può chiedere ad un membro della CUG di supervisionare il corso in sua vece.
- 9.3** Il corso ha una durata non superiore ad una giornata, inclusiva dell'esame (di 3-4 ore per la docenza e di 1 ora per il test) e si svolge, in presenza, con materiale fornito dalla Commissione Ufficiali di Gara.

- 9.4** La richiesta di organizzazione corso dovrà essere presentata dal Presidente del Comitato Regionale alla Commissione Ufficiali Gara per il tramite della Segreteria Federale (gare@fitarco-italia.org).

Art. 10 – Esame per l'accesso alla qualifica di direttore dei tiri

- 10.1** L'esame si compone di un test scritto, a scelta multipla, volto ad accertare la specifica conoscenza in capo al candidato delle disposizioni regolamentari riguardanti i direttori dei tiri.
- 10.2** Il testo dell'esame è fornito dalla Commissione Ufficiali di Gara, unitamente alle disposizioni per il suo svolgimento. Esso dovrà essere effettuato senza l'ausilio dei regolamenti.

Art. 11 – Esiti

- 11.1** Gli esiti dell'esame, per l'accesso alla qualifica di direttore dei tiri, saranno comunicati per iscritto alla Commissione Ufficiali di Gara e, per conoscenza, al comitato regionale FITARCO territorialmente competente.
- 11.2** Gli esiti saranno inoltre comunicati, a cura del Responsabile Zonale o del suo delegato, anche alla Segreteria Federale (gare@fitarco-italia.org), per le dovute deliberazioni del Consiglio federale.

Art. 12 – Valutazione di permanenza

- 12.1** La mancata partecipazione non giustificata alla valutazione di permanenza equivale ad una valutazione negativa.